

“Cultura Giuridica e Questione Meridionale”

Vico tra due stagioni “costituzionali”

Vico between two “constitutional” seasons

di Raffaele Ruggiero

Abstract: Obiettivo del contributo è ripercorrere gli sviluppi culturali e la politica del diritto nel Regno di Napoli durante la vita di Giambattista Vico (1668-1744). Si trattò di anni fondamentali per l'emergere di nuove forme della riflessione giuridica, non riducibili al conflitto tra un ceto forense conservatore e il primo affermarsi del pensiero illuministico. Altresì battaglie culturali e istanze riformiste di grande orizzonte, come quella relativa al rapporto fra prelievo fiscale e struttura feudale, mostrano la volontà di quelle classi dirigenti di cercare soluzioni innovative alle questioni sociali, economiche, giuridiche, politiche che delineano nella storia del Mezzogiorno un significativo passaggio costituzionale.

Abstract: The aim of this paper is to outline the cultural movements and the normative politics in the Neapolitan kingdom during the life of Giambattista Vico (1668-1744). It was a period marked by the development of a new jurisprudence, not limited to the opposition between a conservative juridical class and the enlightenments. However cultural confrontations and important reforms, such as the conflict between tax administration and feudal society, show the ability of that leadership to find original solution to the knot of social, economic, juridical, political problems that looms in the history of Southern Italy a relevant constitutional switch.

Parole chiave: D'Andrea – Diritto universale – Regno di Napoli – Vico.

Key words: D'Andrea – Kingdom of Naples – Universal law – Vico.

1. Chi guardi alla storia culturale del Mezzogiorno italiano e di Napoli in particolare nel corso del secolo XVIII incontra una sorta di onda di marea: tutto il primo ventennio del secolo, sotto la congiunta spinta del cartesianesimo e del progressivo impadronirsi delle prassi ministeriali da parte

del “ceto togato”, appare segnato dal montare di un empito riformatore che trovò nell’anticurialismo la propria voce più riconoscibile e negli eredi dell’accademia degli Investiganti il consenso idealmente rappresentativo. Un primo ripiegamento, prudenziale, si registra già all’altezza degli anni venti, con il vicereame del card. Althann, e tuttavia l’opposizione esercitata nei confronti delle segreterie vicereali ostacolò in modo significativo (e soprattutto con immediata valenza pratica) le frange più estreme nello schieramento conservatore. L’ascesa al regno di Carlo di Borbone nel 1734 sembrò inaugurare nuove “sorti magnifiche e progressive” per il meridione d’Italia, destinate ben presto a scolorire nella gravità della crisi economica, culminata nella carestia del 1764, e nel divorzio definitivo tra forensi e illuministi sancito con il tramonto dell’esperienza tanucciana (Ajello 2002: 53-54). La peculiare condizione istituzionale del vicereame prima e del giovane Regno borbonico poi segnò in modo determinante l’eccezionalità e la separatezza della vita sociale, politica ed economica nel Mezzogiorno d’Italia: a Napoli, nelle province e in Sicilia si assiste alla singolare commistione tra il permanere di istituti feudali, che minarono a lungo ogni possibile impulso imprenditoriale, e il manifestarsi di sperimentazioni giuridiche innovative, di assoluta avanguardia nel panorama europeo; si assiste alla gelosa conservazione di prerogative apparentemente “fuori del tempo”, accanto al prepotente emergere di soluzioni politiche “di frontiera”. Questa dialettica costante induce a considerare la “costituzione” del Regno meridionale con una sorta di cannocchiale rovesciato, che in qualche misura allontana l’oggetto di studio dallo sguardo dell’osservatore, consegnandolo solo apparentemente al destino di una storia chiusa in se stessa. In tale singolare esperienza elementi di ritardo si coniugano con aspetti di originale innovazione, inducendo a pensare che, rispetto ad un lineare percorso verso la modernità, intesa come il consolidarsi dello Stato moderno nella cornice che si andò definendo in Europa fra XV e XVIII secolo, il Regno di Napoli abbia costituito un diverso laboratorio politico, indotto dalla necessità e dalla coerenza delle proprie condizioni socio-economiche a cercare soluzioni alternative, che forse con troppa leggerezza sono state a lungo messe da parte e condannate come manifestazioni attardate e inconsistenti (Ruggiero 2011). In una dinamica così composita, la cultura e la ricerca giuridiche hanno svolto un ruolo rilevante: naturalmente gruppi intellettuali come il “ceto togato” non si mossero (né sarebbe stato realisticamente possibile) come un corpo compatto, ma si trattò di un fronte variegato, animato da interessi e aspirazioni personali, e ciascuna personalità, tanto più quelle che assunsero a posizioni politiche di spicco, fece storia a sé. Proprio il nume tutelare di questo anomalo gruppo di “robins”, Francesco D’Andrea, negli *Avvertimenti ai nipoti*, l’opera che vuole costituire una sorta di testamento spirituale, e che come tale è stata ricevuta tanto dai suoi contemporanei e immediati posteri quanto dalla storiografia giuridica moderna, mostra esplicitamente di muoversi anche “per fatto personale” e soprattutto manifesta incertezze teoriche proprio nella tesi chiave: mostrare come via maestra per la carriera politica la preparazione forense (Ascione 1994: 481-492, Ascione 1990: 33-43). Dunque i togati furono, singolarmente, ora conservatori ora progressisti, a seconda delle tendenze di ciascuno e soprattutto indotti da quei condizionamenti culturali che si fanno sentire con maggiore enfasi proprio negli ambienti politicamente più sensibili.¹

¹ Lo stesso Ajello ha modo di notare che «Nei secoli XVII e XVIII la riflessione sul diritto e sulla sua storia aveva raggiunto livelli molto alti in Italia. Le opere del card. De Luca, di Francesco D’Andrea, Vico, Giannone, Beccaria, Filangieri, dimostrano una vivacità reattiva e critica, che si sviluppò specialmente nel Mezzogiorno, dove la dimensione dello stato e delle sue difficoltà era maggiore. Fu un fenomeno culturale prodotto da élites ristrette, che reagivano all’ambiente e che sopravvissero alla crisi dell’antico regime, dando validi frutti anche nel secolo seguente» (Ajello 2002: 81).

Risulta in questo modo meno repentino l'apparente *revirement* dei forensi nel corso della seconda metà del secolo, quando si fece più serrata la difesa dei privilegi ministeriali, accompagnata da una difesa altrettanto decisa della giurisprudenza tradizionale come sistema, contro l'onda crescente illuministica che accompagnava le istanze, via via sempre più radicali, di riforma con l'utopia di un diritto "semplice" e assolutisticamente accentrato nella produzione statutale delle norme. Emblematica risulta allora l'esperienza di Francesco Rapolla, che nel 1726 prende la parola ai funerali di Alessandro Riccardi tessendo l'apologetica esaltazione della corrente progressista e non lesinando strali alla cultura passatista di cui Vico sarebbe esponente di spicco, mentre nel 1744 è sulle barricate contro Muratori in *Difesa della giurisprudenza* (Ajello 1976: 218-219, Ruggiero 2001: 122, Rapolla 2006). Solo che non si tratta del medesimo tema, e le posizioni risultano ben lontane dall'essere sovrapponibili: all'altezza del 1726 è aperto un conflitto tra le prerogative del Collaterale, che aveva a lungo rappresentato la camera di compensazione per tutta una serie di istanze socio-economiche emergenti, e l'esercizio diretto delle alte funzioni amministrative da parte delle segreterie vicereali dell'Althann; mentre nel 1744, con il nuovo clima borbonico e 'tanucciano', i giuristi si trovarono a fare fronte comune contro l'emergere di istanze assolutistiche incontrollabili, rispetto alle quali solo la tradizione forense, pur gravata da secolare farragine, sembrava offrire garanzia di stabilità.

In questo senso l'esperienza di Vico giurista, autore nel 1720-22 di un *Diritto universale* che individuava nell'*interpretatio* giurisprudenziale la chiave di volta per la riforma normativa, e sui medesimi meccanismi di esegesi creatrice fondava la ricerca di un principio unitario e innovativo per le scienze storiche, non appare la posizione 'arretrata' di un pedagogo attardato su schemi didattici sorpassati, ma la battaglia culturale di ampio orizzonte capace di ispirare due secoli di pensiero idealistico. Vico – come ben vedeva un fondatore degli studi vichiani moderni, Pietro Piovani – aveva sviluppato la propria riflessione giuridica in una congiuntura istituzionale particolarmente delicata, al punto di svolta tra le tensioni progressiste e la resilienza del curialismo (Piovani 1960).

2. Grazie a una rinnovata stagione di ricerche storiografiche, disponiamo oggi di profili biografici ben documentati su quel manipolo di intellettuali, giuristi in particolare, che compongono quasi un anello di congiunzione tra il mondo di Francesco D'Andrea e quello di Vico. Lo studio di queste personalità ci permette di cogliere in concreto quell'eterogeneità di ispirazioni culturali e i differenti strumenti di azione e intervento che segnarono la dialettica politica e ideologica nel Regno all'inizio del Settecento, influenzando poi in modo ancora determinante le generazioni post-genovesiane. La nostra indagine prenderà come specifico ambito di riferimento quello del diritto feudale, un istituto storico e un modello di ricostruzione dei rapporti antropologici sul quale Vico soffermerà a lungo la propria attenzione dal *Diritto universale* alla *Scienza nuova*, non già relitto di un passato nebuloso, ma complesso arsenale normativo, testimone di una forma di disciplinamento sociale che condizionava (e avrebbe condizionato per quasi altri due secoli) in modo pervasivo il presente. Ricordando la genesi del *Diritto universale* Vico richiama al principio del *De uno* i nomi di Francesco Ventura e Gaetano Argento. E proprio su questa genealogia giuridica converrà soffermare l'attenzione. Francesco Ventura, dedicatario nel 1720 del *De uno*, è nipote in linea materna di Gaetano Argento (e nel 1726 suo successore alla guida del Consiglio); Argento era stato a sua volta il prototipo del giovane giurista, avviatosi alla professione nello studio di Serafino

Biscardi, destinato poi a succedergli nella carriera forense e in quella politica; Biscardi infine era stato un allievo diretto di D'Andrea, e dopo essersi illustrato nel foro occupava da poco il prestigioso ruolo di avvocato fiscale della Sommaria, proprio quando il suo maestro teorizzava negli *Avvertimenti ai nipoti* l'opportunità di ascendere alle magistrature dalla professione e non attraverso la trafila degli uffici inferiori (Luongo 1993: 6, Ajello 1993: XXI-XXIII).

Consapevoli che ogni punto d'inizio è arbitrario, diamo avvio a questa storia dal 1695 e in particolare da quel "fatto personale" che a tutti gli effetti sta dietro la genesi degli *Avvertimenti* dandreiiani. Com'è noto il Consiglio d'Italia e gli esponenti delle alte cariche istituzionali napoletane protestarono vivacemente contro la decisione reale di assegnare (ad alto prezzo: ventiquattromila pezzi-da-otto) un posto di consigliere in Santa Chiara al giovane avvocato Giovan Battista Pisacane, figlio di Filippo, mediocre avvocato e sedicente discepolo del D'Andrea. L'età, la mancanza di titoli ed esperienza del candidato, il solo sostegno economico-familiare erano le ragioni dell'opposizione. D'Andrea, che guardava alla venalità delle cariche con disincantato realismo e intendeva favorire il Pisacane, argomentò negli *Avvertimenti* l'opportunità che si ascendesse alle più elevate posizioni ministeriali dal foro e non dalla gavetta burocratica, e anzi propose questo stile come modello culturale e mezzo di svecchiamento dei saperi e delle tecniche giuridico-politiche nel vicereame.

Negli *Avvertimenti*, Francesco D'Andrea fa esplicito riferimento al caso Pisacane, e perfino ai propri rapporti con il giovane avvocato: «Et ultimamente il signor Giovan Battista Pisacane che, per aver voluto esser ministro troppo giovane, non ha avuto tempo di far vedere quel che sarebbe riuscito nell'avvocazione, è troppo noto che il maggior fundamento, col quale ave superato l'ostacoli che se li faceano per ragione dell'età, è stato in aver dimostrato d'aver difeso cause in Collaterale e che da me se li era appoggiato il peso della causa del nostro signor reggente contro don Placido d'Afflitto, nella quale aveva scritto così famosamente in facto et in jure» (D'Andrea 1990: 248). Il passo è degno della massima attenzione: non solo il consumato avvocato prospetta l'accaduto nella luce più favorevole, ma ha modo anche di richiamare e chiarire sia l'esperienza del giovane Pisacane (che per aver difeso anche in Collaterale dimostrava di avere dunque pratica nelle corti superiori) sia i propri rapporti personali, dal momento che Pisacane sarebbe stato incaricato dallo stesso Francesco D'Andrea di trattare una causa che vedeva coinvolto il reggente (cioè il fratello Gennaro D'Andrea) con la famiglia d'Afflitto.

La corte spagnola risolve il problema tutto a proprio vantaggio: confermò la nomina del giovane consigliere, conservando il prezzo della carica venduta, e solo impose un periodo di attesa di sei anni prima che Pisacane potesse occupare concretamente il posto riservatogli esercitando gli uffici connessi, ma nel frattempo il giovane avvocato doveva fin da subito «dare il giuramento, e goder degl'onori ed anzianità di detta piazza» (Ascione 1990: 42).

Sono questi anni di confronto ormai aperto tra S. Ufficio e cultura progressista napoletana, sono gli anni del processo agli atomisti, che travolse l'esperienza Investigante, e della polemica tra Costantino Grimaldi e il gesuita Giambattista De Benedictis.

L'adesione di D'Andrea alla nuova filosofia cartesiana, enfaticamente rivendicata come un primato negli *Avvertimenti*, procede di pari passo con la percezione di un crescente disordine ordinamentale cui cercare di dare soluzione attraverso nuove impostazioni dogmatiche. Che la corrente di pensiero investigante, travolta di lì a poco dal processo agli atomisti e da un generale ripiegamento ideologico (contrapposto al radicalizzarsi di tendenze materialiste), prestasse una significativa attenzione a temi di carattere giuridico e politico è dimostrato già solo dal convergere

dei medesimi personaggi, provenienti da esperienze culturali eterogenee, intorno a motivi di riflessione comune. Si ricordi il noto passaggio autobiografico giannoniano, dove si vedono Nicola Cirillo, Gregorio Caloprese e il medesimo Giannone partecipare ad una sessione anatomica condotta dal medico-filosofo Lucantonio Porzio: «E con tale occasione venni a conoscere il famoso Gregorio Caloprese, profondo filosofo cartesiano, il quale non tralasciava di essere presente nell'osservazioni notomiche che faceva il Porzio»; e Giannone soggiunge: «Ebbi ancora occasione di continuar questi studi» (Giannone 1960: 38). Com'è stato osservato questo atteggiamento «era pratica quotidiana, tecnica del mestiere di un giurista intelligente, che voleva ricacciare le potenze arcane ai margini di un mondo ancora profondamente permeato di magia» (Ajello 1980: 178-179). L'esperienza di Vico, che all'altezza degli anni venti cercherà proprio in ambito giuridico di rintracciare una chiave di lettura unitaria alle sollecitazioni problematiche del suo tempo, è significativa e tipica di un ambiente culturale ad un tempo così fervido eppure sotto la costante minaccia di una repressione a tratti recrudescente. Se l'atomismo lucreziano – come ha mostrato Nicola Badaloni – era una componente vivacemente presente nella cultura napoletana a partire dall'ultimo ventennio del Seicento, «il passaggio dall'atomismo gassendista e lucreziano alla filosofia di Cartesio è presentato [nelle autobiografie di Vico e Giannone] non come uno sviluppo o una sovrapposizione, o comunque si capisce che non si trattò di un'aggregazione lineare, ma piuttosto come una rottura e un rovesciamento» (Badaloni 1961, Torrini 1980: 419, Ruggiero 2010: 131). La componente materialista nel cartesianesimo napoletano emerge del resto non solo nella vicenda processuale degli atomisti, ma anche dagli interventi coevi di Costantino Grimaldi.

Tra 1699 e 1702, Grimaldi compose e pubblicò tre accese *Risposte* alle veementi accuse formulate dal De Benedictis, sotto lo pseudonimo di Aletino, nelle *Lettere apologetiche*. È significativo osservare come il Grimaldi si muovesse all'interno di un circolo intellettuale di riferimento ben preciso, infatti egli nel 1701 scriveva al Magliabechi di aver intrapreso la polemica

«per sostenere le parti della patria, degli amici, e della verità, igualmente malmenate nelle lettere apologetiche dell'Aletino» (Comparato 1964: VI, *Lettere dal Regno* 1978-79: II, 689-690, Tita 1999 e 2013). Le riflessioni di Grimaldi su questi temi rimasero a lungo nel cassetto: il dibattito del 1708-09 sul sequestro delle rendite beneficali e l'attività giuridica come consigliere di S. Chiara non solo impegnarono l'autore, ma gli dettero percezione della difficile 'misura' da tenere nel complesso dibattito culturale. Egli scrisse al Muratori il 16 febbraio 1712: «Cose ecclesiastiche ne avrei per le mani, però si lasciano dormire perché non si veggono al genio della corte; alla fine se il principe non vuol, che si parli, quando principalmente si avrebbon a trattare materie a lui spettanti: bisogna tacere, né cercar altro» (Comparato 1964: XII). Oltre ottant'anni più tardi, parole non dissimili avrebbe usato Kant rivolgendosi all'imperatore Federico Guglielmo II.

3. Si colloca a quest'altezza la prima 'cesura' vichiana nella vicenda storica di un regno che in un trentennio avrebbe attraversato due cambi dinastici e un radicale mutamento costituzionale. Ci riferiamo alla congiura dei principi napoletani, promossa da Gaetano Gambacorta, principe di Macchia (cosiddetta "congiura di Macchia") per assassinare il viceré Luis de la Cerda, duca di Medinaceli, e impadronirsi del potere col favore dell'Austria. Si trattò di un inane progetto, coronato dal fallimento, che cercava di riguadagnare alla nobiltà napoletana un ruolo politico, mentre si giocava la partita fondamentale per la successione a Carlo II. Per l'occasione Vico compose una monografia storica, conservata in due redazioni successive, allestite rispettivamente secondo Nicolini, dopo il 1703 e dopo il 1711 (Vico 1992, Marshall 2004 e 2010: 31-67). I principi

congiurati sono descritti nell'operetta con i medesimi tratti di ambiguità che accompagnano la descrizione dei catilinarini nella monografia sallustiana.

Si badi che apparentemente i congiurati sodali del Macchia avevano visto giusto: avevano scelto il pretendente che sarebbe poi stato effettivamente investito della successione napoletana, e avevano perfino scelto l'interlocutore giusto, dal momento che – scrive Vico – «era il Grimani l'anima della congiura: veneto, di famiglia nobile, energico di temperamento e ricco di risorse, ostinato nell'azione e caro all'imperatore per uno scambio di favori» (Vico 1992: 224-225, 84-85). Si tratta appunto di quel Grimani che sarebbe stato nominato viceré nel 1708, al quale Vico indirizzerà la prolusione *De ratione*. E tuttavia, mentre il ceto togato negli stessi anni, soprattutto sotto l'influenza di Serafino Biscardi, non faceva mistero delle proprie simpatie per Filippo d'Angiò e per una scelta dinastica nel segno della continuità, all'indomani dell'arrivo in città degli austriaci, furono i togati, e proprio il Biscardi, a essere individuati come interlocutori privilegiati del nuovo potere centrale austriaco e non la nobiltà velleitaria e politicamente disomogenea.

Il giudizio su quel duplice scacco nobiliare - la sconfitta più cocente, quella subita anche quando in fondo si era scelto il partito vittorioso - risuona altrettanto lucido e rigoroso nella diagnosi consegnata da Doria alle pagine della *Relazione dello stato politico, economico e civile del Regno di Napoli*: «Ma quel ch'è peggio si è che in questi ultimi tempi, cioè dopo la morte di Carlo II, che il Regno è stato in contesa fra' Principi, la maliziosa ambizione de' Nobili ha preso più alto camino; ond'è, che i Nobili han cercato di darsi a credere alle Corti per dispositori [*ms.: disposizioni*] del Regno, ed han preso a guisa di piccioli sovrani segretamente partito ora con l'uno, ora con l'altro Principe, facendo in sì fatta guisa la patria a pericolosissime congiure esposta; e perché qui ogn'uno ha per massima di distruggere il suo emolo, o d'inalzar se medesimo a costo della rovina di tutto il Regno [...]. Colpa però de' Principi, i quali non avendo Ministri, i quali sappiano esaminare lo stato particolare de' regni, non han conosciuto che, mercé le massime che han tenuto i Spagnuoli in questo Regno, niuno ordine aveva forza di dare il Regno, ma che i Baroni non avevano niuna potenza, e che alcuno aveva qualche forza, era il solo Popolo, il quale non mai la perde in tutto, come quella che consiste nel numero, e nelle virtù di esso, per la qual cosa, se perde le virtù, come le ha perdute quello di Napoli, non mai perde quelle che arreca il numero, in vece che i Baroni quando non han forze eccedenti in particolare, non sono da considerarsi per il numero, e i regni divengono, come quello di Dario da Alessandro vinto, il quale, come dice Macchiavello, non poté ribellarsi a i successori d'Alessandro perché non aveva potenti Baroni» (Doria 1973: 61-62).

Ora Machiavelli, com'è noto, nel IV capitolo del *Principe* non dice esattamente questo: ma è sintomatico il cortocircuito dorianico tra le diagnosi machiavelliane in tema di stabilità dei principati con o senza una significativa componente feudale (cap. IV) con quelle sulla stabilità dei principati civili a origine nobiliare o popolare (cap. IX, con correlativo giudizio in favore dei regimi a base popolare). Tanto più significativo ove si pensi che le medesime pagine del *Principe* risuoneranno accompagnate da analoghe interpretazioni nei giudizi di quel filosofo legato a Doria «in una fida e signorile amicizia», cioè proprio da Vico nel capitolo del *De uno* dedicato al regime feudale (Vico 1990: 29).

4. In questo quadro matura l'esperienza di Serafino Biscardi. Come si è detto egli era già asceso all'avvocatura fiscale della Sommaria quando apparivano gli *Avvertimenti* di Francesco D'Andrea, e proprio in quel ruolo Biscardi fu in polemica con il fratello di Francesco, il più prudente Gennaro D'Andrea, delegato della Real Giurisdizione, che si mantenne sempre su posizioni più moderate.

Francesco D'Andrea era stato in prima linea nella crisi del 1647, quando la rivolta antispagnola si era conclusa con il fallimento e ad un tempo con il definitivo prevalere politico del ceto togato. Quel momento nodale determinò anche il tramonto letterario e dottrinale per il genere delle *decisiones*, orpello erudito avvertito come non più necessario dai forensi per consolidare e giustificare il proprio potere. Come è stato osservato «la letteratura tradizionale, riproposta in formule stereotipate ad uso dei pratici, incorse nel disprezzo dei culti e nel feroce sarcasmo dei realisti più disincantati» (Miletti 1998: 65). Negli interventi di Biscardi, l'intreccio fra polemica giurisdizionale, materia beneficiale (e connessa questione delle immunità), e fondamenti storici del diritto feudale trova una sua prima compiuta verifica nel *Juris responsum* del 1697. La questione concerne l'obbligo dei feudatari ecclesiastici di pagare al fisco reale il quindennio e di prestare i *servitia* derivanti dalla *natura feudi* sotto pena di perdita del feudo.² Biscardi fonda tale obbligo a partire dalla distinzione tra dominio diretto e dominio utile, cioè sull'architrave portante nel sistema delle situazioni reali in diritto comune (Grossi 1968: 7, Grossi 1995: 98-103, 168-175, 237-240, Vico 1990: §§ 106-107, Ruggiero 2001: 209-210, n. 59). L'autore si tiene ancorato ai profili tecnici, svolge la propria tesi nell'orizzonte di una consolidata dottrina giurisprudenziale, operando raffinate distinzioni nell'ambito di istituti riconoscibili e di un sapere condiviso. Si osservi che nelle pagine di Biscardi, anche le più accese nei confronti degli abusi commessi dalla giurisdizione baronale, la dialettica degli *status* non risulta mai travolta, le istanze riformatrici appaiono sempre incanalate all'interno di un sistema ordinamentale tradizionale (Luongo 1993: 141-142, 147).

In particolare capisaldi dell'argomentazione biscardiana erano la titolarità del dominio diretto in capo al principe concedente (il feudatario, anche ecclesiastico, era titolare del dominio utile per quanto ampie fossero le formule di concessione) e la ricomprensione del relevio e del quindennio tra i *servitia naturalia feudi*, cui il titolare era tenuto dal momento che *ipso iure insistunt feudo, et ex sui natura*. Non mancano poi osservazioni anche di carattere storico sul rapporto tra potere civile ed ecclesiastico: la scrittura di Biscardi è tutta volta alla prassi e l'autore prende atto del ruolo economico preminente della Chiesa, e proprio in virtù di esso considera necessario assoggettare gli ecclesiastici al regime fiscale dello Stato. Altrettanto in materia di norme consuetudinarie: la previsione di assoggettare i feudi al relevio trae origine dai *mores* centrali per il diritto feudale (*ea est morum et consuetudinum vis in iure feudali, ut illae vincant saepe leges*).³ Infine Biscardi sottolineava a più riprese l'intangibilità del dominio diretto in capo al principe, che restava comunque titolare del *maximum imperium*, anche in caso di concessioni a titolo allodiale (Luongo 1993: 54-63). Dall'analisi di questo scritto emerge il profilo di un giurista che, sebbene attento a rivendicare al diritto pubblico uno spazio di intervento esteso e preminente, fonda però le proprie tesi su una puntigliosa conoscenza del sistema feudale e chiaramente concepisce il potere e la titolarità politica del principe in termini di dominio e non di esercizio di *officia*: del resto non era facile uscire da quelle logiche perché ancora a metà Settecento, e in ambienti di raffinata elaborazione dottrinale *de iure condendo*, l'identificazione fra titolarità del potere e titolarità della *iurisdictio* è più che una tentazione interpretativa, è spesso un dato di fatto emergente dalla prassi (Calasso 1965, Costa 1969, Vallone 2009 e 2010).

² Sul delicato tema delle immunità era intervenuto pochi anni prima il card. Giovanni Battista De Luca (Lauro 1974: 109-117 e 156-157, Ruggiero 2012: XXXIV-XXXVI).

³ In un contesto radicalmente diverso, nel 1708, Gaetano Argento, scolaro di Biscardi, avrebbe in materia beneficiale sostenuto la posizione diametralmente opposta: «legem consuetudine non vincit». A riprova della capacità dei legali di estendere o contrarre lo spazio di manovra dell'apparato giurisprudenziale rispetto alla *voluntas principis* (quando questa riusciva a manifestarsi in forma normativa, cfr. Luongo 2001: 49-50).

Siamo cioè del tutto all'interno di un sistema in cui le regole di antico regime non sono messe in discussione, ma solo declinate con una tecnica interpretativa posta al servizio di emergenti interessi economici.⁴ Che le argomentazioni biscardiane si muovessero nell'ambito della consolidata dottrina feudistica resta provato dalla convergenza con le posizioni dottrinali di un giurista come Giovanni Battista De Luca. In materia di obbligo del quindennio gravante sulle manomorte aveva scritto De Luca nel *Theatrum veritatis et iustitiae* che «quando bona emphyteutica transeunt ad manus mortuas, adinstar istorum quindenneiorum beneficialium, loco laudemii introducta sunt etiam quindennia» (De Luca 1671: liber XII, *De beneficiis ecclesiasticis in genere*, disc. LXXXIX, *De quindenniis solvendis pro beneficiis... (pro veritate)*, §§ 8 e 9, p. 316, col. 2). E in chiave divulgativa, il celebre giurista era tornato poco dopo sul tema del *Dottor volgare*, nel libro XII, cap. 28, soffermandosi sulla “mezza annata” e sul suo rapporto con il quindennio. I punti fermi che De Luca ritiene di poter fissare «bastando per qualche lume de non professori» sono i seguenti: la mezza annata è di solito ripartita fra il personale di cancelleria, perché gli ufficiali di cancelleria hanno ottenuto l'ufficio per via onerosa, e quel loro pagamento è in sostanza un'anticipazione alla sede apostolica delle rendite derivanti dai feudi soggetti alla mezza annata; i “corpi intellettuali” determinati dall'unione perpetua di più benefici per il mantenimento dei capitoli o collegi o altre opere pie, poiché non soggetti alla morte naturale (che determina vacanza) – e per questo si dicono in genere manomorte – debbono pagare il quindennio, qualora fossero stati in precedenza soggetti alla mezza annata e non esentati per qualche specifica ragione (De Luca 1673: libro XII, cap. 28).

Al momento del drammatico confronto per la successione spagnola, dopo il testamento di Carlo II del 1698, Biscardi maturò un'opzione per la continuità dinastica. L'*Epistola pro Augusto Hispaniorum monarcha Philippo V* del 1703 è al tempo stesso condizionata dall'interesse al prevalere del ruolo ritagliatosi dai togati e alla sopravvivenza del sistema di potere instauratosi nel vicereame: non casualmente questa scelta si accompagnò con un necessario ridimensionamento delle istanze anticuriali. Del resto nessun anticurialismo, neppure di principio, sarebbe stato possibile senza un ceto togato in grado di attuarlo. Continuità nella discontinuità. L'inizio del vicereame austriaco costringe Biscardi a lasciare il Collaterale: tuttavia già tra la fine del 1707 e l'inizio del 1708 lo statista di Altomonte è figura contesa tra Napoli e Barcellona, rappresentante più in vista del ministero napoletano, voce autorevole per svolgere ancora una volta una politica di mediazione che trascenda gli interessi di casta. Al pressoché immediato tornare in auge sotto gli austriaci di un Biscardi che non aveva fatto mistero delle proprie simpatie filoangioine, né dell'auspicio in una continuità dinastica, concorse senza dubbio la cattiva prova che dette nuovamente di sé il ceto nobiliare nella Deputazione del Buon governo, che avrebbe dovuto amministrare il passaggio al nuovo ordinamento e che invece si dissolse in poche settimane rimettendo il potere nelle mani dei togati (Luongo 2001: 15). Si è fatto cenno ai dissensi che videro schierati su posizioni diverse Biscardi e Gennaro D'Andrea. I contrasti tra i due continuarono ad acuirsi fino al 1709: quando Biscardi diffuse l'*Idea del governo politico ed economico del Regno di Napoli*, e Gennaro, che in quell'anno sarebbe stato giubilato, chiese a Paolo Mattia Doria di redigere una *Relazione dello stato politico, economico e civile del Regno di Napoli*, in difesa del primato del Collaterale, per conservare l'autonomia costituzionale e l'autorità del viceré.

Sullo sfondo di quel dibattito restava il *Parere* preparato da Tiberio Carafa per Carlo d'Asburgo,

⁴ Si veda ad esempio quanto osservato con riferimento al principato tarantino, in Vallone 1999: 46-53 per i regimi fiscali differenziati, e 198-217 in tema di rapporto fra territorio e giurisdizione.

un disegno di riforma ordinamentale ben più radicale nei confronti dei togati che presupponeva l'avvio di una codificazione normativa alla quale erano chiamati i giuristi più illustri del regno (*et inter eos* tanto Biscardi e Argento quanto Gennaro D'Andrea, fino a esponenti dell'ala più radicale come Giannone, Alessandro Riccardi e Pietro Contegna). E tuttavia il *Parere* era in fondo la rivendicazione di un ruolo preminente per la nobiltà napoletana che da quella funzione guida nelle dinamiche di governo era stata, ormai da due secoli, spogliata. L'epilogo di quella vicenda si sarebbe consumato solo nella tarda primavera del 1711, quando le delegazioni municipali riuscirono finalmente a presentare le istanze di grazie al sovrano (ben diverse nell'impianto da quanto era stato ambiziosamente progettato nel 1707) e quando fu l'Argento nei fatti a disinnescare ogni residua traccia di pericolosità per i togati con una consulta approvata all'unanimità dal Collaterale (Luongo 2001: 16-19, 148-155). Del resto particolarmente severo era stato il giudizio dell'aristocratico genovese Doria nei confronti dell'aristocrazia napoletana, un giudizio che coinvolgeva una valutazione parimenti negativa sulla congiura del 1701.⁵ Le osservazioni fin qui raccolte sulla materia feudale manifestano, in modo alquanto evidente, come soggetti diversi e diversamente impegnati, in contesti e con scopi dissimili, furono indotti ad affrontare i medesimi laceranti problemi sociali e politici, e li trattarono ciascuno nel proprio ambito e con strumenti differenti. Come abbiamo visto nel caso di Biscardi la polemica anticurialista andava condotta all'interno di cornici ideologiche ben precise, dalle quali non era lecito deflettere (il processo agli atomisti era lì a testimoniare e induceva a scelte quantomeno prudenziali); per di più la successione austriaca e il vicereame dell'Althann avrebbero complicato la dinamica istituzionale e resi ancor più tesi i rapporti fra le varie componenti del quadro politico. In questa oscillante situazione, l'esperienza di Doria e Vico non può essere liquidata sbrigativamente come attardato tentativo di mediazione fra il portato culturale umanistico e le istanze di rinnovamento. I legami fra Vico e Doria da una parte (la parte dei filosofi) e Gaetano Argento e Francesco Ventura dall'altra parte (la parte degli statisti-giureconsulti) manifestano l'esperienza di un punto di contatto fra aspirazioni progressiste e pratiche di governo. Questo esperimento si realizzava sul terreno di un comune permanere nel quadro dato e possibile di una dogmatica giuridica condivisa (di un sistema): la pretesa illuministica di uscire da quel quadro non poteva essere accolta e a lungo andare avrebbe determinato una lacerazione.

È pur vero che il prevalere di un bisogno di ordine, la ricerca di un quadro ordinamentale unitario e di un correlativo progetto di disciplinamento sociale inducono a preservare modelli riconoscibili. Savigny avrebbe scritto che «quando una nuova forma giuridica viene alla luce, la preoccupazione è di ricongiungerla a una forma antica che continua ad esistere; così quest'ultima trasmette all'altra la sua rigorosa compiutezza». E chiosando quelle parole poco fa Mario Bretone soggiungeva come «rispettare le forme giuridiche consolidate, e renderle visibili, è un'abitudine che non si interrompe nemmeno quando tutto indurrebbe a seguire, e di fatto contemporaneamente si segue, una strada diversa» (Bretone 2001: 297-298). Senonché aver scambiato la ricerca di una 'strada diversa' per 'modernità' ha determinato una frattura e ha condannato all'oblio un diverso quadro possibile: la rinuncia all'eredità storica di un patrimonio di tecniche giurisprudenziali e più in generale di saperi necessari a orientarsi nelle dinamiche di una società complessa è stato a lungo il malinteso che ha pesato sulla nostra capacità di lettura di un passato prossimo necessario.

⁵ Scriveva Doria: «La congiura, che qui chiaman di Macchia, accaduta nell'anno 1701 nel mese di settembre, chi ben sa considerare, vedrà quanto i Napolitani, quando son stimolati da sfrenata ambizione, inconsideratamente si muovino, e si muovino non solo all'imprese difficilissime, ma alle impossibili» (Doria 1973: 62-63).

Il piano delle riforme delineato da Biscardi nell'*Idea* non mira solo a ribadire le posizioni giurisdizionaliste e anticuriali del ministro, ma ridefinisce i rapporti fra le grandi magistrature, offrendo una guida essenziale per orientarsi nel ginepraio dell'amministrazione polisinodale all'inizio del XVIII secolo. Il ridimensionamento delle prerogative vicereali è nell'*Idea* di Biscardi altrettanto forte quanto l'istanza tesa ad arginare i soprusi baronali. Alla preminenza e centralità del Collaterale faceva da contrappeso nel sistema disegnato da Biscardi un rigoroso regolamento di competenza che distribuiva le materie tra Consiglio, Camera e Collaterale medesimo: quest'ultimo diveniva però in qualche misura elemento di raccordo diretto con la Corte, anzi fungeva quasi da strumento di controllo sull'azione vicereale, rispondendo direttamente al potere centrale. Un medesimo bilanciamento Biscardi operava nell'*Idea* tra ruolo e prerogative dei magistrati, che egli intendeva quali interpreti della *scientia iuris* e pertanto fautori di un'istanza oggettiva di tutela degli interessi sociali generali, e controllo del loro operato attraverso l'azione dei Visitatori generali del Regno (Luongo 1993: 237-246).

Sulla preminenza del Collaterale e sul suo ruolo di suprema magistratura tornerà Gaetano Argento al principio degli anni venti, in un contesto politicamente più delicato perché si andavano concretizzando gli sforzi del viceré card. Althann per dare corso a un indirizzo politico autocratico che sbilanciava il peso del governo dai reggenti sulle segreterie vicereali. La linea seguita con abilità dall'Argento riprendeva in fondo motivi dell'azione biscardiana: il Collaterale doveva godere delle preminenze che spettano al massimo organo giurisdizionale dello Stato, e perciò poteva in larga misura agire anche in via equitativa, sulla base di una diretta valutazione fattuale e soprattutto in linea con i suoi propri autorevoli precedenti (Gorla 1977, Ascheri 1989: 85-183, Miletta 1998: 7-10 Birocchi 2002: 85-93). Tuttavia Argento, come già Biscardi, limitava il raggio di competenza del supremo organo alle questioni di Stato, che coinvolgessero il regio fisco o comportassero un interesse diretto in materia di governo o in relazione alla buona amministrazione della giustizia, restando le cause fra parti private demandate alle magistrature proprie e minori. L'impegno di Argento in tema di regolamento di competenza era del resto rafforzato dall'aver egli assunto la presidenza del Consiglio di Santa Chiara fin dal 1714, e dunque egli agiva in doppia veste, come presidente di una corte e come componente del supremo organo giurisdizionale dei reggenti (Luongo 2001: 163-167).

L'*Idea* di Biscardi dovette circolare in forma manoscritta e dovette toccare non pochi nervi scoperti nel sistema amministrativo, se un Gennaro D'Andrea si affrettava a incitare Paolo Mattia Doria a redigere la *Relazione dello stato politico, economico e civile del Regno di Napoli*, di cui s'è detto, in parte antagonista rispetto al nuovo corso impresso da Biscardi al ministero (Galasso 1973: IX-X, Luongo 2001: 85-90). Il coinvolgimento di un sodale di Vico come il Doria è testimonianza sufficiente che le proposte, se non il testo vero e proprio, contenute nell'*Idea* dovettero esser note al professore di retorica che si accingeva proprio fra 1708 e 1709 a pronunciare e poi ampliare e pubblicare l'orazione inaugurale *De nostri temporis studiorum ratione*, una dissertazione nella quale egli manifesta con nettezza la propria aspirazione ad essere riconosciuto come giureconsulto.

Circa trent'anni più tardi, nel memoriale *Del commercio del Regno di Napoli*, composto da Doria fra l'autunno del 1739 e la primavera del 1740 su richiesta di Francesco Ventura, primo presidente del Supremo Magistrato del Commercio, l'autore avrebbe rievocato la sua *Relazione*, avvertendo di averla scritta appunto a istanza di Gennaro D'Andrea «e non per servire al principe che qui regnava». Non è però ozioso chiedersi cosa se ne facesse il D'Andrea di una simile *Relazione*, scritta per altro da uno assai meno competente del committente medesimo, se non appunto per

offrire un quadro accuratamente angolato e ad un tempo un programma di governo a chi si accingeva a prendere le redini dello Stato.

Forse anche perché non compiuta, la *Relazione* di Doria appare meno stringente sul piano delle possibili soluzioni programmatiche: in questo forse il suo platonismo e l'ideale di un savio buon governo scontavano qualcosa rispetto al livello di raffinatezza tecnica cui era giunta ormai da tempo la burocrazia ministeriale napoletana. In sostanza Doria sembra auspicare più larghi margini di autonomia per il regno napoletano: «è quasi una dura necessità di que' Principi, che hanno da reggere regni disgiunti per molta distanza dal corpo della Monarchia, di dover usare di qualche maliziosa arte, invece che nei Stati abitati dal proprio Principe, niuna fatale necessità loro si oppone all'acquisto, ed all'esercizio di tutte le virtù, che ad ottimo Principe sono necessarie» (Doria 1973: 22). Come si vede è anche questo un tema di ascendenza machiavelliana, direttamente prelevato dal cap. III del *Principe* («Ed uno de' maggiori remedii e più vivi sarebbe che a persona di chi acquista vi andassi ad abitare; questo farebbe più sicura e più durabile quella possessione», III, 12), dove però il valore semantico del verbo machiavelliano "acquistare" (conquistare un nuovo territorio e annetterlo al proprio) viene smussato da Doria che impiega il lemma nel senso indebolito di "acquistare virtù necessarie al principe". Accanto a questa cauta rivendicazione autonomistica, Doria propone un rafforzamento dell'autorità vicereale, e soprattutto pone con forza e originalità il problema del rapporto fra capitale e province, auspicando che le udienze provinciali assumano in pieno le funzioni giurisdizionali e politiche loro spettanti, affrancandosi dal controllo baronale (Galasso 1973: XXXIX-XLI). È singolare come questa precoce diagnosi sulla disparità sociale fra Napoli e la periferia, tema che sarà poi nodale nella polemica illuministica lungo la seconda metà del secolo, appaia coincidente con l'auspicio formulato da Biscardi nell'*Idea* di promuovere un più efficace e intenso impiego delle "visite".

Intanto l'attività politica di Biscardi si svolgeva ai massimi livelli e fra 1708 e 1710 egli è a più riprese in viaggio tra Napoli e Barcellona, con incarichi di prestigio sempre maggiore (reggente del Consiglio d'Italia, riassorbito in Collaterale con riconoscimento di anzianità ed emolumenti). Primo conseguimento obbiettivo nella sua azione di governo fu l'istituzione della Giunta di Commercio nel 1710, di cui egli stesso fu messo a capo. Nell'azione di repressione degli abusi nella giurisdizione baronale, con particolare riguardo agli aspetti finanziari e al rilancio economico del regno, Biscardi si attirò l'opposizione sempre più accesa dei ceti nobiliari e della Deputazione del Sant'Ufficio. In questa ultima fase della sua vita (Biscardi si spense tra il 10 e l'11 agosto 1711), egli fu difeso e assistito da un giurista educatosi nel suo studio e destinato a succedergli, quel Gaetano Argento nel cui nome Vico apre il *De uno*.

5. Il passaggio di testimone nelle mani di Argento non implica un cambio strategico: si è voluto vedere nel sodalizio fra Biscardi e la corte all'indomani del cambio dinastico del 1707 un mezzo per superare le resistenze della componente conservatrice in seno al ceto togato. Ma Biscardi e Argento non vennero mai meno alla solidarietà di ceto con i togati: se le istanze di riforma, per essere attuali, dovevano naturalmente godere dell'avallo centrale, a far muovere i togati, come si era visto già al tempo di Francesco D'Andrea, bastava spesso la minaccia di una sia pur timida *revanche* nobiliare.

In effetti le riforme più ardite furono attuate solo allorquando si trovò un generale consenso. È il caso del sequestro delle rendite beneficali attribuite a stranieri, attuato da Carlo VI nella primavera del 1708: obiettivo del nuovo sovrano era esercitare una pressione forte sulla Curia romana perché gli concedesse senza ulteriori indugi l'investitura del Regno di Napoli; certo è che la mossa non

solo andava fin oltre le più radicali aspirazioni giurisdizionaliste, ma trovava il consenso delle rappresentanze nobiliari municipali che avevano sempre aspirato a limitare l'attribuzione dei benefici ai regnicoli, e naturalmente consolidava le stremate risorse erariali (Luongo 2001: 25-26, 90-96, 189-192). La scrittura dell'opuscolo *De re beneficiaria* costituì nel 1708 l'occasione per Gaetano Argento, consigliere di S. Chiara, di farsi conoscere e preparare il terreno per la sua successiva nomina a reggente e Delegato della Real Giurisdizione. In un dibattito tenutosi due anni più tardi alla Giunta di Giurisdizione, l'Argento sottolineava come lui e Costantino Grimaldi (autore di *Considerazioni teologico-politiche*) avessero preso l'iniziativa dopo la pubblicazione di un *pamphlet* dai toni eccessivamente violenti dovuto ad Alessandro Riccardi. Le riccardiane *Ragioni del regno di Napoli nella causa de' suoi benefici ecclesiastici* erano ben al di fuori della tradizionale moderazione nell'anticurialismo togato, segnate da intemperanze verbali insultanti e inutili. I due interventi di Argento e Grimaldi appaiono di segno diverso: il primo è rigorosamente ancorato ai profili tecnico-dogmatici, come Biscardi aveva fatto nelle polemiche del 1692-93 e nel *Juris responsum* del 1697; Grimaldi dà invece spazio al dibattito politico anche discutendo sul piano storico i limiti della potestà pontificia e la pretesa soggezione feudale del regno napoletano al papa. Dunque prospettive non perfettamente coincidenti, quelle di Grimaldi e Argento, eppure certo più vicine e parallele, rispetto all'oltranzismo di Riccardi. Nelle pagine di Grimaldi riecheggiano gli argomenti volti al ridimensionamento dell'assolutismo pontificio, temi collaudati nel secolare dibattito inaugurato dal conciliarismo (o "costituzionalismo", come alcuni preferiscono) medievale (Partner 1972, Tierney 1982, Prodi 1982, Oakley 2003).⁶ Lo scritto dell'Argento è altresì un vero trattato tecnico in cui si toccano numerosi nodi delicati nella materia feudale correlata con i benefici ecclesiastici: l'obbligo di residenza del titolare, la contitolarità di più benefici, il valore delle dispense canoniche. Argento mostrò di conoscere e prediligere gli autori della scuola culta, facendosi portavoce a Napoli di una corrente neoumanistica, che trovò in quegli anni il determinante e culturalmente argomentato appoggio di Vico nel cap. XI del *De ratione* (Ajello 1968, Ruggiero 2001: cap. III, Birocchi 2006). In particolare Argento manifestò la sua adesione alla ricostruzione storica del diritto non come polemica antidogmatica, ma per un verso a sostegno degli interventi normativi (e di riforma) emanati dal sovrano, per altro verso come unico strumento disponibile per i legali al fine di controllare e coordinare la congerie di fonti intrecciate e sedimentatesi nel corso dei secoli (non ultima la convivenza tra *ius civile* e *canonicum*). In particolare su questo secondo fronte la dottrina (e la sua storia) apparivano uno strumento assai più duttile e disponibile rispetto a soluzioni legislative poco praticabili e originate comunque in realtà diverse e lontane. Impensabile, nello stato di fatto, una riforma radicale dell'ordinamento in senso codificatorio e assolutistico, la *scientia iuris* napoletana riprese gli spunti più costruttivi della polemica umanistica e storicistica senza rinunciare a raffinare gli strumenti interpretativi per operare all'interno del complesso sistema di fonti vigente. Ne derivò un eclettismo di indirizzi ermeneutici, che teneva insieme aspetti proficui della polemica 'gallica' con la tensione ad un'esegesi giurisprudenziale 'operativa' e creatrice di nuove soluzioni, nuove risposte a situazioni giuridiche dai confini non sempre chiaramente definiti, un eclettismo che proprio in Vico, dapprima nel *De ratione* con l'esaltazione del modello alcianiano e più tardi nel *De uno*, lasciò la sua traccia più evidente.

⁶ Giova in proposito osservare come il dibattito fra dottrina conciliare e dottrina della *plenitudo potestatis papae* sia stato ai primi del Cinquecento un punto di svolta fondamentale nello sviluppo delle dottrine machiavelliane in tema di assolutismo e questo ambito di riflessione appare assai congruente con il raggio della polemica grimaldiana, che mostra di dominare bene la dottrina da Jean Gerson e Pierre De Marca a Lorenzo Valla ed Enea Silvio Piccolomini (Ruggiero 2013).

È proprio in questo ambito, nel conflitto fra norma legale e consuetudine, che Argento apre uno spazio nuovo riservato al giurista, all'interprete munito di un raffinato strumentario tecnico: si tratta della nozione di *ratio legis*, la cui sopravvivenza nell'impianto sistematico è rimessa naturalmente al legale, e di pari passo l'idea di una consuetudine *rationabilis*, cioè *quae a iure probatur*, dunque più utile rispetto al dettato normativo perché ne restituisce in modo più vivo la *ratio* (Luongo 2001: 55). Con tutta evidenza in queste posizioni dell'Argento sono ben vive e vegete le ragioni fondative stesse del diritto pretorio, l'esigenza di tutela di istanze sociali nuove realizzate attraverso interventi concepiti *adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia* (Papiniano D. I, 1, 7: cfr. Ruggiero 2010: 28, 96-102). È stato significativamente osservato da uno studioso della decisionistica napoletana come «gli entusiasmi tardoilluministici per il modello codificatorio hanno alimentato un diffuso scetticismo o drastiche condanne verso tutte le soluzioni endogiudiziali al problema della certificazione normativa» (Miletti 1998: 3).

Nelle *Considerazioni teologico-politiche* di Grimaldi il tema viene invece dilatato attraverso una discussione a tutto campo dei rapporti fra Chiesa e Stato, riprendendo l'arsenale retorico della distinzione e cooperazione tra potere civile ed ecclesiastico. Su un aspetto si registra una significativa convergenza dell'argomentazione politica grimaldiana e di quella tecnica formulata dall'Argento: secondo Grimaldi il principe che proceda al sequestro delle rendite beneficiarie agisce in naturale difesa dello Stato, e in particolare dei ceti meno abbienti, facendo rifluire dall'erario all'economia reale della società civile quei proventi che svanirebbero altresì all'estero. Sugli aspetti procedurali si soffermava invece Argento, esaminando in dettaglio la prassi seguita nel regno di Napoli col sequestrare le rendite di quei beneficiari ecclesiastici che non ottemperassero ai propri doveri nei confronti delle chiese loro affidate: in siffatti casi le università ricorrevano al principe, il ricorso era deciso dal Cappellano Maggiore sentito il vescovo e i testimoni; il Cappellano redigeva poi relazione al sovrano proponendo il sequestro delle rendite (Luongo 2001: 74-84).

Negli anni successivi il sodalizio fra Argento e Grimaldi si sarebbe consolidato su posizioni di reciproco sostegno. A partire dal 1712, Grimaldi aveva cominciato ad ampliare il raggio della sua polemica culturale, componendo altre due *Risposte*, rispettivamente la quarta e la quinta, alle *Lettere* del De Benedictis, sempre secondo il criterio della replica agonale argomento per argomento. Nel 1719 l'autore era pronto a metter fuori cinque tomi di *Discussioni istoriche, teologiche e filosofiche*, originate dalla polemica con il gesuita, e otteneva un primo permesso di pubblicazione dal Collaterale, ma fu preceduto nel 1723 dall'*Istoria civile del Regno di Napoli* di Giannone. In cerca di un editore, Grimaldi cercò allora l'appoggio del viceré Alhann, al quale rivolse quindi la rituale dedica: il tutto per vedersi l'opera condannata all'Indice (classe prima, quella degli eretici) nel 1726 e doversi impegnare per non perdere il posto (Comparato 1964: XIV- XV).

Il sequestro delle rendite beneficiarie era stato solo una tra le prime schermaglie in una partita politica destinata a proseguire per lungo tempo: giunti al 1722, dopo quindici anni di permanenza austriaca nel Regno, l'investitura pontificia a Carlo non era stata ancora concessa. Intanto Argento aveva avuto occasione di dar prova della sua coerenza con la linea politica della corte e ad un tempo della propria finezza nell'argomentare giuridico, intervenendo nel 1722 con una consulta intorno alla prammatica sanzione emanata da Carlo VI (succeduto al fratello Giuseppe) per disciplinare la successione imperiale a favore di Federico II. Il problema coinvolgeva direttamente i limiti che la dottrina giuridica aveva nel tempo posto o eliminato rispetto all'*absoluta potestas* e in particolare all'*absolutio legibus* dell'imperatore (Sbriccoli 1974: 111-141). Com'è noto i teorici di antico regime hanno trattato la materia in guisa di una fisarmonica da estendere o contrarre a seconda delle

occasioni: in questo contesto però Argento agiva ad un tempo come giurista della corte e come esponente più in vista della cultura legale napoletana, un ruolo delicato che richiedeva correttezza istituzionale e sagacia politica. L'inquadramento teorico della prammatica sanzione carolina del 1713 andava ricercato nell'ambito delle forme riconosciute e praticate in tema di successione feudale: l'intervento normativo rivestiva poi profili particolarmente complessi nel contesto napoletano dove veniva a colmare una lacuna dell'ordinamento. Argento predispose la consulta agendo su diversi piani: non omise gli argomenti derivanti dal bagaglio teorico che tendeva a limitare la possibilità del sovrano di disporre liberamente del regno alla stregua di una proprietà privata, ma li temperò con riferimento alla *publica utilitas* che aveva spinto Carlo VI a preoccuparsi in anticipo di possibili disordini successorii; egli fece parimenti riferimento alla *lex regia* (Lomonaco 1990). L'autore non mancò di richiamare il *ius gentium*, le «primarie regole fondate nella natural ragione e ricevute appo tutte le nazioni che sortirono la loro origine con i Regni medesimi» (Luongo 2001: 245-246): una storicizzazione del diritto naturale del massimo rilievo e del tutto consonante con le coeve riflessioni giusnaturalistiche espresse da Vico nel *Diritto universale*, da poco pubblicato e avviato proprio dal nome di Argento e di suo nipote Francesco Ventura. Così da un lato la disciplina di successione dei regni veniva svincolata dalle norme di carattere patrimoniale privato, d'altro canto veniva esaltato il ruolo della consuetudine, che in ambito 'dinastico' assumeva il carattere di norma fondamentale. E tuttavia questo corredo dogmatico costituiva solo la cornice del ragionamento, perché «quando l'utilità del medesimo Regno, il commun beneficio de' sudditi così richieda o perché la pace e la tranquillità dello stato non si perturbi o s'evitino le discordie e le guerre, o si costituisca in modo che sia più stabile e fermo e di maggior durata governata, o per altro somigliante riguardo al quale si dee credere che più che ad ogn'altra cosa avesse badato il popolo all'or che nel primo regnante conferì la suprema podestà», allora il monarca può procedere a determinare la propria successione anche al di fuori degli schemi consuetudinari. Si tratta, come si vede, di un ambito assai elastico e per di più sigillato da una 'fattispecie di chiusura' non solo a maglie larghissime ("o per altro somigliante riguardo"), ma addirittura riferita a quel primo originario passaggio del potere dal popolo al principe in virtù dello schema garantito dalla *lex regia* (Luongo 2001: 249). Delineato il quadro entro cui l'autore intende muoversi - all'interno della dogmatica giuridica, ma con quell'ampiezza concessa dall'evocazione di concetti quali la necessità e la pubblica utilità -, Argento proseguiva nell'esame del dispositivo carolino e coglieva anche occasione per contestare su basi storiche la titolarità in capo alla Chiesa del dominio diretto sul Regno di Napoli, con relativo vincolo di investitura pontificia.

6. Chiarito il ruolo strutturale della polemica giuridica in materia feudale e beneficiale, appare fondamentale in questo contesto vedere come il tema sia articolato da Vico nel *Diritto universale* e nella *Scienza nuova*. La questione è posta dall'autore in diretta correlazione con quella svolta filologica e interpretativa che gli permetterà di prospettare il proprio sistema dapprima come innovativo strumento di esegesi giurisprudenziale, e quindi come vera e propria svolta nel metodo storiografico, una *nova scientia* appunto. Il problema dell'interpretazione giuridica si rivela cruciale: reintroducendo l'*interpretatio* come fonte di produzione normativa, secondo un modello consolidatosi nel periodo di formazione del diritto romano, il filosofo-giurista napoletano individua una via originale che possa consentire al diritto vigente del suo tempo di porre un argine scientifico alla crisi di sovraccarico ordinamentale. Sviluppando con maggiore chiarezza il suo pensiero,

allorché verrà a discutere ruolo e funzioni del pretore romano, Vico predispose il terreno su cui i maestri della scuola storica, un secolo più tardi, condurranno una battaglia avversa all'illusione pragmatico-razionalistica delle codificazioni. Come vedremo, Vico istituirà un legame diretto ed etimologico fra un istituto arcaico e una consuetudine medievale: ma tale ricostruzione genetica del diritto comune permette a Vico di formulare una diagnosi sul suo presente, di osservare la crisi ordinamentale del regno di Napoli da una prospettiva variabile (Ruggiero 2010: 88 e 95).

Il capitolo 129 del *De uno* è dedicato a dimostrare che *ius Quiritium quoddam ius feudale Romanum*. È significativo che il diritto dei Quiriti, cioè quella componente antica e ristretta del *ius civile* riservata ai soli cittadini romani *pleno iure*, sia equiparata ad una forma di diritto feudale. In tale procedimento è possibile riconoscere per un verso alcuni stili di pensiero caratteristici nell'andamento della prosa vichiana, per altro verso uno straordinario sforzo di ricostruzione storica, teso a riconoscere principi costanti, leggi fondanti e "di lungo periodo" nell'evoluzione delle società civili.

Si tratta di uno dei passaggi più noti e studiati nella ricostruzione vichiana della società romana arcaica, già lumeggiato da una preziosa indagine di Santo Mazzarino (Mazzarino 1971: 12-15 e n. 11, Ruggiero 2001: 208-212, Ruggiero 2010: 93-94). Vico fonda il proprio ragionamento sull'origine clientelare della plebe: i *patres* erano tenuti a *docere iura et in caussis tueri* le clientele conservate loro da Romolo, tali clientele erano a propria volta tenute a prestare *obsequium* ai patroni.

Come sempre nella stringata e densissima prosa vichiana, molti sono gli aspetti coinvolti in questa immaginosa ricostruzione: l'etimologia dell'omaggio, l'istituto del *nexum* oscuro nelle sue origini e nel funzionamento, la natura originariamente clientelare della plebe, il rapporto di forza tra patriziato e plebe realizzato nella valenza materialmente costrittiva di un arcaico *agere* poi evolutosi nell'*agere* giuridico.

Al di là delle evidenti forzature cui Vico assoggetta le proprie fonti, suscita impressione la campata larga della sua riflessione storica, la forza ingegnosa della ricerca di un principio unitario. Proprio il *ius nexi*, con il suo retaggio di un originario e violento asservimento, rappresenta il punto di svolta nell'evoluzione giuridica così delineata (De Marini Avonzo 2001: 24-28, Bassi 2004: 117-129): i patrizi non vi rinunciarono se non in conseguenza delle rivolte popolari, mentre il simbolo del *nexus*, la "funicella", restò elemento distinguente nel negozio mancipatorio con il quale si realizzava la successione dell'acquirente nel pieno dominio quiritario dei fondi romani. Tale simbolo giuridico, retaggio di un legame originariamente materiale e concreto tra il *dominus* e il fondo, ha naturalmente anche lo scopo di manifestare esteriormente, rappresentare il *perpetuus assensus* dei patrizi all'alienazione del fondo, così come nell'alienazione feudale è richiesto il *seniorum assensus*. L'istituto del *nexus* così ricostruito fonda l'*auctoritas*⁷ necessaria affinché il cittadino romano contraesse *pleno iure* un vincolo obbligatorio (da qui Vico fa derivare l'origine storica dell'*acceptilatio* indicata da Papiniano tra gli *actus legitimi*). Di tutt'altra natura erano i domini bonitari: l'*habere in bonis*, fondato sulla *naturalis aequitas* del pretore, non scalfiva il diritto quiritario e al più fondava situazioni meramente fattuali analoghe alle *tenutae feudorum* in materia beneficiaria.

Vico prosegue conclusivamente la propria analisi rovesciando la tesi di Johann Oldendorp, giurista

⁷ Vico, nel *De uno*, scrive: «Quin sine auctoritate ne utiliter quidem obligabantur» (Vico 1974: 155). Si noti che la traduzione italiana condotta da Carlo Sarchi nel 1866 devia impropriamente l'attenzione del lettore su valenze

della scuola culta tedesca attivo nella prima metà del Cinquecento, secondo il quale certe “scintille” avrebbero dato origine ai feudi, ossia il diritto feudale medievale trarrebbe origine dall’alterazione/adeguamento di certi istituti giuridici romani.⁸ Altresì proprio «ex clientelis et maiorum gentium feudis» trarrebbe origine – secondo Vico – il diritto civile; mentre dopo il ritorno alla barbarie determinato dal crollo dell’impero romano e dalle invasioni gotiche si sarebbero riproposte le medesime condizioni (la tutela violenta delle prerogative di ciascuno, attraverso il materiale esercizio della forza) atte a dare nuovamente origine a istituti arcaici come i duelli e i feudi, frutto del ritorno ad un *antiquissimum ius maiorum gentium, sed aliqua in parte mutatum*. Un ricorso della barbarie connesso con l’origine dei feudi che Vico riprende e argomenta nel capitolo 192 *de origine feudorum*. Qui l’argomentazione storica e quella giuridica si fondono in una delicata questione relativa all’assetto politico di una costituzione mista: Vico ripropone in chiave del tutto personale un tema fondante della riflessione politica machiavelliana, consegnato al terzo capitolo del *Principe*. Al termine del capitolo 191, Vico ha descritto la costituzione romana nell’età del principato come costituzione mista, nella quale convivevano tre fonti del potere politico (il principe, gli ottimati, la plebe) e tre fonti normative (la consuetudine, le leggi, e gli “esempi”, cioè i precedenti giurisdizionali). Si è visto quanto il rapporto fra leggi e consuetudini in materia feudale risultasse centrale già nella riflessione di Biscardi (Biscardi 1697: 65-70). L’assetto feudale costituisce secondo Vico il riproporsi di questo equilibrio politico-normativo all’indomani delle invasioni barbariche. Nel cap. 192 il filosofo considera come i barbari inondarono l’Occidente romano, e i condottieri barbarici (*ductores*) per assicurarsi uno stabile dominio assegnarono in guisa di colonie le principali città conquistate ai comandanti militari vittoriosi (*primores*). Già nel nesso fra costituzione mista e introduzione delle colonie è patente l’influenza di *Principe* III e IV.⁹

Il richiamo al modello machiavelliano emerge con chiarezza nel II libro della *Scienza nuova* 1744, allorché l’autore, nel ribadire che «queste cose sulla natura eterna de’ feudi ritornano a’ tempi barbari ritornati» (§ 622), richiama come esempio lo stesso esempio di regime feudale preso in considerazione da Machiavelli per significare, nel III e IV capitolo del *Principe*, l’instabilità strutturale dei governi nobiliari, ossia il caso del regno di Francia.

pubblicistiche assenti dal testo originale. Il traduttore rende infatti «senza che nelle loro reciproche convenzioni intervenisse la pubblica autorità», aggiungendo l’aggettivo “pubblica” e inducendo una confusione tra piani diversi. È pur vero che per certi negozi (testamento, adozione) era prevista anche una forma pubblica e di particolare solennità; ma qui l’*auctoritas* chiamata in causa da Vico non è “pubblica” ma indica semplicemente la pienezza della titolarità giuridica richiesta perché il cittadino romano *pleno iure* intervenisse in un negozio giuridico (riservato appunto ai quiriti). L’intera argomentazione si svolge dunque sul piano del diritto privato.

⁸ Anche in questo caso la versione italiana di Sarchi non coglie appieno: il benemerito traduttore ottocentesco induce a credere che le “scintille” di cui scrive Oldendorp sarebbero le “clientele”. Invece è evidente che Oldendorp – e Vico lo sa bene – punta la propria attenzione su specifiche azioni beneficiarie (Oldendorp 1559: II, 567 «classis quinta: de actionibus beneficiariis quae ex iuribus militiarum seu feudis conceduntur»; cfr. Ferrary 2005: 511-513). Diversamente dal giurista tedesco invece Vico pone la costituzione materiale a fondamento della costituzione formale: i rapporti clientelari e il dominio dei *patres* (un dominio qui esplicitamente additato come *feudi*) sono all’origine dello sviluppo del sistema giuridico.

⁹ *Principe*, III 14-16: «L’altro migliore remedio è mandare colonie in uno o in dua luoghi, che sieno quasi compedes di quello stato: perchè è necessario o fare questo o tenervi assai gente d’arme e fanti. Nelle colonie non si spende molto; e senza sua spesa, o poca, ve le manda e tiene, e solamente offende coloro a chi toglie è campi e le case per darle a’ nuovi abitatori, che sono una minima parte di quello stato; e quegli che gli offende, rimanendo dispersi e poveri, non gli possono mai nuocere; e tutti li altri rimangono da uno canto inoffesi, - e per questo doverrebbero quietarsi, - da l’altro paurosi di non errare, per timore che non intervenissi a loro come a quelli che sono stati spogliati». IV 2-3: «È principati de’ quali si ha memoria si truovono governati in dua modi diversi: o per uno principe e tutti li altri servi, È quali come ministri, per grazia e concessione sua, aiutano governare quello regno; o per uno principe e per baroni è quali non per grazia del signore, ma per antichità di sangue, tengono quel grado. Questi tali baroni hanno stati e sudditi propri, è quali gli riconoscono per signori e hanno in loro naturale affezione».

Scrivono Vico: «Prendiamo, per esempio, il regno di Francia, nel quale le tante provincie, ch'ora li compongono, furono sovrane signorie de' principi soggetti al re di quel regno, dove que' principi avevano dovuto avere i loro beni non soggetti a pubblico peso veruno: dipoi [...] s'incorporarono a quel reame, e tutti i beni di que' principi *ex iure optimo* furono sottoposti a' pubblici pesi». Riecheggiano evidenti le osservazioni machiavelliane di *Principe* IV, 7: «il re di Francia è posto in mezzo di una moltitudine antiquata di signori, in quello stato, riconosciuti da' loro sudditi e amati da quegli: hanno le loro preminenze, non le può il re tòrre loro senza suo pericolo»; e perfino il verbo *incorporare* deriva direttamente dal dettato del *Principe*, III, 9-10: «come si è visto che ha fatto la Borgogna, la Bretagna, la Guascogna e la Normandia, che tanto tempo sono state con Francia: e benché vi sia qualche disformità di lingua, nondimeno è costumi sono simili e possonsi in fra loro facilmente comportare. [...]: talmente che in brevissimo tempo diventa con il loro principato antiquo *tutto uno corpo*».

I *primores* costituirono dunque una nuova aristocrazia, un nuovo ceto ottimatizio: essi compresero ben presto come convenisse loro conservare l'assetto monarchico *nam ipsorum intererat regem esse, ne quis ipsorum regnum invaderet et super ceteros emereret*. Anche in questa diagnosi riecheggiano le tesi machiavelliane relative all'origine del principato civile di matrice aristocratica, quasi riproducendo il dettato di *Principe* IX.¹⁰ Questa nuova aristocrazia, raggiunto un equilibrio di poteri con il sovrano, si assicura di poter trasmettere in linea ereditaria il dominio dei territori controllati: *ex ipsorum regum patientia interea certae suae posteritati oppidorum, quae ipsi regibus servabant, custodiam tramandarunt*. L'impiego della voce *custodia* è naturalmente assai ambiguo in questo quadro, tanto più che poco dopo Vico articolerà il proprio pensiero su un piano tecnico, rendendo ancor più oscuri i profili dogmatici della propria ricostruzione: pertanto «in iis [cioè nelle mani dell'aristocrazia] sub lege fidelitatis [sotto il vincolo della fedeltà] *dominium iuris, quod "feudum" dicitur, sibi pepererunt*». Apparentemente *iuris* dovrebbe essere un genitivo oggettivo e configurare il contenuto del *dominium*: nelle mani degli ottimati risiede il dominio di un diritto che siamo soliti definire feudo. Si noti che la ricostruzione è originalissima: per un verso il feudo è *dominium*, cioè, secondo la dottrina più tradizionale, dominio/detenzione di un potere e non suo esercizio; per altro verso definirlo *dominium iuris* significa operare una potentissima astrazione, un'astrazione che però non va nel senso tradizionale delle dottrine politiche moderne (spoliazione dei profili materialistici di detenzione del potere e sua qualificazione per via funzionale, attraverso l'esercizio degli *officia* appunto), ma procede piuttosto lungo un cammino tutto suo, di peculiare rivisitazione dogmatica, alla luce di una ricostruzione teorica che troppo affrettatamente è stata etichettata come caotica e ad un tempo oscuramente ancorata al passato.

Quindi il feudo (*dominium iuris non sub specie iuris*) è titolarità di un diritto in capo al feudatario e il detenere tale diritto implica/comporta/contiene il godimento/esercizio dei poteri ad esso connessi. Correlativamente, al sovrano concedente resta il *dominium rei feudalis*. Cioè la titolarità del dominio materiale (il dominio della *res*), della cosa, senza che però della cosa possa valersi direttamente.

¹⁰ *Principe*, IX 3 e 23-24: «vedendo è grandi non potere resistere al populo, cominciano a voltare la reputazione a uno di loro e fannolo principe per potere sotto la sua ombra sfogare il loro appetito» e «Sogliono questi principati periclitare, quando sono per salire da lo ordine civile allo assoluto. Perché questi principi o comandano per loro medesimi o per mezzo de' magistrati: nello ultimo caso è più debole e più pericoloso lo stato loro, perché gli stanno al tutto con la volontà di quelli cittadini che a' magistrati sono preposti; È quali, massime ne' tempi avversi, gli possono tòrre con facilità grande lo stato, o con abbandonarlo o con fargli contro».

In questo singolare sintagma, *dominium rei feudalis*, osserviamo il precipitato di un dibattito giuridico secolare sulla natura del feudo e sulla qualificazione di questa fattispecie nell'ambito del sistema di situazioni reali proprie del diritto comune medievale. Eppure cogliamo anche l'eco prossima di un dibattito giurisdizionale che proprio nella Napoli di Vico, come si è visto attraverso il richiamo agli interventi di Serafino Biscardi, raggiungeva la sua acme e il punto di rottura, di non-ritorno.

Significativamente al profilo di massima astrazione (*dominium iuris*) corrisponde nei fatti il più lato orizzonte pratico-operativo (il feudatario è di fatto colui che beneficia del feudo sotto ogni pratico aspetto); al profilo "reale" (*dominium rei feudalis*) corrisponde invece un vuoto di potere, una titolarità spogliata di contenuto. Si osservi che già per Biscardi il feudatario ecclesiastico non era *verus Dominus feudi*, ma solo *Dominus fructuum et reddituum*, e il giurista calabrese faceva discendere da tale distinzione anche un delicato risvolto giurisdizionale: l'appello contro la sentenza del feudatario ecclesiastico andava proposto al principe civile, non al superiore ecclesiastico (Luongo 1993: 59, Biscardi 1697: 36-37, 63). A questo capitolo teneva dietro una lunga nota integrativa, che l'edizione nicoliniana presenta come *dissertatio II*, dedicata all'origine "eroica" dei feudi.¹¹ Emerge qui la distanza tra Vico e la scienza giuridica del suo tempo: il "tecnico" Biscardi infatti fondava proprio sulla distinzione fra dominio diretto e utile le proprie argomentazioni fiscali a tutela dell'erario. In tale ambito la prospettiva vichiana rivela tutta la sua "modernità" (parola pericolosa, specie in riferimento a Vico, ma il lettore vedrà presto cosa qui s'intenda). In effetti Vico sottolinea che «Hinc (su questo aspetto specifico, cioè la modalità di alienazione *pleno iure* dei fondi romani) praetores sua aequitate naturali nihil ius Romanorum quirritium demutabant». E appunto per tutelare il titolare bonitario, il pretore dovette ricorrere ad un'*actio ficticia*, cioè l'*actio Publiciana* che fingeva trascorso il prescritto periodo di tempo necessario perché il fondo fosse usucapito e pertanto si costituisse una proprietà *pleno iure* a titolo originario. Proprio la presenza di soggetti a diverso titolo detentori di posizioni giuridiche differenziate insistenti sulla medesima *res* induceva Vico a guardare alla costruzione del diritto romano come ad una *fabula iuris gentium* (cap. 124) nella quale *mancipatio, qua omnes ferme actus legitimi transiguntur liberali nexus traditione*. E ad un medesimo tempo il solo prendere in considerazione questa eterogenea varietà di soggetti agenti assicurava al quadro storico un dinamismo e una tendenza allo sviluppo non altrimenti percettibile nell'appiattimento e irrigidimento istituzionale. Nella *Scienza nuova 1725*, libro II, capo 31, Vico ripropone la tesi: «da' quali feudi si è dimostro altrove aver avuto incominciamento i diritti civili di tutte le nazioni». Riprende così la polemica contro Grozio in merito all'antichità del regime feudale e al suo radicamento nella giurisprudenza romana, e in tale contesto (§ 149) indica a proprio sostegno l'opera di Cuiacio, *De feudis*, circa le eleganti espressioni riservate dai giuristi romani a questa materia. L'*opera omnia* di Cuiacio, in effetti, si andava ristampando a Napoli presso Muzio tra il 1722 e il 1727 (i passi dal *De feudis* probabilmente presenti a Vico sono nel vol. II, p. 1178 e nel vol. VIII, p. 203: cfr. Battistini 1990: 1715-16, 1808). Vico guardava con simpatia alla dottrina culta, e a Cuiacio in particolare, sin dal cap. XI del *De ratione*, e l'intera cultura napoletana, per le ragioni politiche esposte, da tempo sperimentava una significativa adesione al filone giuridico neumanistico, con particolare attenzione ai suoi sviluppi giusnaturalistici.

¹¹ *Dissertationes* è titolo del Nicolini, non di Vico: le *Notae*, raccolte e stampate grazie al sostegno del Filomarino, non intendevano costituire un terzo tomo del *Diritto universale*, né tantomeno un "ponte" verso la *Scienza nuova*, ma solo una stampa ordinata delle integrazioni, ormai numerosissime e non sempre comprensibili, che Vico andava facendo alle due opere già stampate (Ruggiero 2010: 18-20).

L'articolazione dialettica della costituzione mista è ripresentata da Vico nella *Scienza nuova 1725* in chiave feudale. Stabilito al termine del capo 31 che il regime feudale «è infatti un diritto antichissimo, con l'ultima barbarie de' tempi per l'Europa rinovellato», egli indica in questo fondamento l'origine della plebe e, correlativamente, il “nascimento delle prime repubbliche”. Le originarie clientele, stanche di subire i soprusi degli eroi, si ribellarono: «da' clienti, così uniti, sursero al mondo le prime plebi», e ad un tempo «furono i nobili dalla natura portati a strignersi in ordini». Nacquero così le repubbliche eroiche e anche i sovrani, come coloro che primeggiavano ed erano deputati a un naturale ruolo guida: «questi sono i re, de' quali pur ci venne la tradizione che si elegerono per natura».

Anche nelle conclusioni cui giunge il dettato della *Scienza nuova 1725* è ben presente la radice politica machiavelliana. Questa dialettica fra nobili e clienti, radice delle repubbliche eroiche e degli istituti feudali, mostra a Vico come «di dentro al desiderio che ebbe la moltitudine di essere governata con giustizia e clemenza, si apre la grande comune origine de' governi civili e, ad un fiato, si scuopre la prima base di tutte le città, surte sopra due ordini, uno di nobili, un altro di plebei». È evidente come tornino le parole del nono capitolo del *Principe*: «Perché in ogni città si truovono questi dua umori diversi: e nasce, da questo, che il populo desidera non essere comandato né oppresso da' grandi ed è grandi desiderano comandare e opprimere el populo; e da questi dua appetiti diversi nasce nelle città uno de' tre effetti: o principato o libertà o licenza» (IX,2).

Rispetto al dettato machiavelliano si assiste però ad una sintomatica inversione: Machiavelli poneva come elemento di fatto la coesistenza in ogni stato dei due umori (i grandi e il popolo) e dagli opposti appetiti di queste due componenti nasceva la dialettica socio-politica che poteva eventualmente condurre a regimi di diversa natura. Nel corso del capitolo il segretario fiorentino avrebbe poi chiarito come «quello del populo è più onesto fine che quello de' grandi, volendo questi opprimere e quello non essere oppresso». In Vico l'ottica è rovesciata: è il desiderio della plebe «di esser governata con giustizia e clemenza» che materializza l'origine *de' governi civili*, ed è quindi grazie a tale dialettica che “si scuopre” come tutte le città siano “surte sopra due ordini”.

Nella *Scienza nuova 1744* la materia feudale è articolata nel libro II, sez. quinta, cap. 2 («Le repubbliche tutte son nate da certi principî eterni de' feudi»). Vico tenta una complessa equiparazione fra tipologie feudali e forme di dominio riconosciute dal diritto romano classico (Vitolo 1972). In tale ambito è da sottolineare come l'autore approfondisca, sulla scia della teoresi politica machiavelliana in tema di costituzione mista e di rapporto fra sovrano e 'grandi', il proprio distacco dalla dottrina feudale tradizionale e, di pari passo, dal nuovo corso che la riflessione giurisprudenziale napoletana stava prendendo. La *Scienza nuova* del 1744 ribadisce infatti come «per la natura de' forti di conservare gli acquisti e per l'altra de' benefizi che si possono sperare nella vita civile sopra le quali due natura di cose umane dicemmo nelle Dignità [80 e 81] esser fondati i principî eterni de' feudi, nacquero al mondo le repubbliche con tre spezie di dominî per tre spezie di feudi, che tre spezie di persone ebbero sopra tre spezie di cose» (§ 599).

Viene qui in sintesi preso in considerazione come principio storico di lungo periodo il costituirsi di un'aristocrazia guerriera, la suddivisione dei dominî feudali, e l'impegno a conservarne il controllo in forma ereditaria e, sotto altro profilo, come tutto questo sia un fondamento della dialettica politica tra sovrano e ceto ottimattizio tesa ad assicurare i vantaggi della “vita civile”. E proprio in tale secondo ambito, ossia sull'istituto feudale considerato nella sua valenza politica alla base dell'ordinamento costituzionale, Vico riconduce il discorso nell'ambito del *ius privatorum*, di fatto seguendo al contrario, nella *Scienza nuova*, la parabola che aveva disegnato nel *De uno*.

La *respublica* feudale è una costituzione mista, in cui tre distinte categorie di soggetti godono di tre distinte forme di dominio (ovvero di tre distinte forme di tutela del dominio), su *res* differenti in specie. Il primo dominio preso in considerazione da Vico è il “dominio bonitario”: in realtà non si tratta dell’*in bonis habere*, ma di una forma di usufrutto di cui la plebe poteva godere su fondi rustici che restavano nel diretto dominio dei patroni, “de’ lor eroi” (Rossi 1996: II, 49-69, Ruggiero 2010: 162-163, 166). In questo caso Vico identifica la plebe originaria con i «vassalli», gli *homines* di cui scriveva Hotman: «... gli *uomini*, i quali nelle leggi de’ feudi, [...] si meraviglia Ottomano dirsi i *vassalli*, cioè i plebei» (Hotman 1574: 764, Cujas 1587: t. VIII, 203, Battistini 1990: 1585).

«Il secondo fu dominio quiritario dei feudi nobili». Si tratta del dominio *pleno iure*, tutelato nelle forme del *ius Quiritium* e identificato con la piena titolarità del feudo di cui i signori dispongono sostanzialmente senza limite dopo la concessione sovrana. Qui Vico, nel sottolineare l’antichità di questa forma feudale, riportandone il modello al diritto di proprietà nella sua accezione giuridicamente più estesa e più ampiamente tutelata, mostra però di essere ben consapevole della delicata polemica anticuriale che si andava consumando a Napoli fin dagli ultimi anni del Seicento. Infatti, il ‘dominio ottimo’ nella sua origine non prevede tributo e riconosce come superiore solo la divinità. Tuttavia Vico prosegue: «I quali feudi sovrani privati, nel formarsi delle repubbliche eroiche, si assoggettirono naturalmente alla maggior sovranità di essi ordini eroici regnanti [...], a doverla difendere e mantenere, perch’ella aveva conservato loro gl’imperi sovrani famigliari, e questi stessi tutti eguali tra lor medesimi; lo che unicamente fa la libertà signorile». Per un verso Vico pare dunque accettare la tesi curialista sull’immunità dei feudi ecclesiastici dagli oneri erariali; poi però l’autore rovescia abilmente la posizione: tutti i feudi nobili ebbero un’origine culturale (dal momento che i regni eroici furono da principio tutti “di sacerdoti”). Senonché questi medesimi eroi, pari tra loro, scelsero di sottomettersi al potere sovrano regnante, garanzia di ordine e di reciproca compensazione “costituzionale”, accettando di difendere e mantenere quel regime autocratico che a loro volta era per loro primario strumento di tutela e addirittura ragion d’essere e sopravvivere. In questa dialettica di pieno accordo tra principe e ‘grandi’ (un accordo ben lontano dalle preoccupate diagnosi machiavelliane richiamate qui sopra) si fonda per Vico “la libertà signorile”, cioè la garanzia dei diritti aristocratici che Vico riconosce nel censo di Servio Tullio e nell’originario ordinamento repubblicano di Giunio Bruto.

Il riconoscimento della divinità come fonte del potere politico si manifesta nuovamente alla base del terzo e ultimo tipo di dominio/feudo: «Il terzo, con tutta la proprietà detto “dominio civile”, che esse città eroiche, compostesi sul principio di soli eroi, avevano de’ fondi, per certi feudi divini ch’essi padri di famiglia avevano innanzi ricevuto da essa divinità provvedente...» (§ 602). In quest’ultimo passaggio, anche attraverso un’insistente tensione ossimorica tra sopra e sotto, sovrano e soggetto, Vico mira a fondare una legittimazione divina del potere sovrano (Battistini 1990: 1644).

La posizione assunta e difesa da Vico nel corso dell’opera giuridica e nella *Scienza nuova* appare nel complesso del massimo rilievo: la spiegazione formale sull’origine del diritto feudale, e più in generale sull’assetto complesso delle situazioni reali in età medievale, riposa, come si è visto, sulla frammentazione del monolitico dominio romanistico in un largo spettro di posizioni differenziate, capisaldi delle quali sono il dominio utile e il dominio diretto. Vico non si appiattisce su tale ricostruzione formale e propone invece una identificazione piena tra istituti romanistici e istituti del diritto comune: in particolare la proprietà quiritaria (il *dominium*) sarebbe il fondamento della titolarità dei feudi, mentre la ‘proprietà pretoria’ (se così si può definire l’*in bonis habere*) sarebbe

l'archetipo di una estesa gamma di situazioni fattuali (non possessorie, come con una certa leggerezza lascerebbe presumere la traduzione di Sarchi). Se quello di Vico è un travisamento dell'effettivo sviluppo storico degli istituti presi in considerazione, non possiamo però non rilevare alcuni aspetti di estremo interesse: per un verso la prevalenza data nella ricostruzione storica allo svolgersi dei rapporti tra privati come magmatico elemento propulsivo nello sviluppo degli strumenti giuridici di tutela; e in conseguenza l'originalità di pensiero con cui Vico fissa il *prius* del suo ragionamento nelle concrete dinamiche di aggregazione sociale e il *posterius* nell'assetto formale derivato da quelle tensioni politiche e sedimentato in strumenti istituzionali riconoscibili. In queste pagine del *Diritto universale*, come in molti passaggi della *Scienza nuova* del 1744, assistiamo ad una rivoluzione antropologica che pone l'uomo quale soggetto e motore centrale della propria storia, mentre le istituzioni risultano non più una gabbia costringente, ma forme storicamente flessibili e via via rispondenti al differente intrecciarsi di rapporti e interessi, anche economici. Il prevalere del *ius privatorum* come strumento fondamentale di organizzazione e tutela sociale, anteriore perfino al principe e quindi ad esso sovraordinato, rispetto al piano pubblicistico è nell'opera vichiana anche un dato materiale: dai rapporti di dominio in seno alla *familia* e nei confronti della clientela derivano l'*auctoritas* e il *ius*, da queste le *rerumpublicarum formae*, ed infine la *lex regia*.

Un maestro degli studi vichiani, Pietro Piovani, ebbe a rilevare come Vico, nella tutela dell'interesse utilitario, del "sommo privato interesse", avesse individuato le origini dell'*universale*, ossia *nell'incontro delle volontà spinte dal bisogno*, e dunque che «così quel tanto di universale che in tal modo già può riconoscersi, silenzioso ed incerto nel suo timido apparire, è un universale rintracciato nella storia e felicemente mescolato agli interessi che agitano paurosamente il mondo degli uomini: non discende dal cielo stellato, ma sale dal fango delle prime approssimative città» (Piovani 1960: 260).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Ajello, Raffaele. 1968. *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*. Napoli

Ajello, Raffaele. 1976. *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*. Napoli (rist. 1991)

Ajello, Raffaele. 1980. *Cartesianesimo e cultura oltremontana al tempo dell'Istoria civile*, in Pietro Giannone e il suo tempo. Ajello, Raffaele (cur.). Napoli

Ajello, Raffaele. 1993. *Presentazione*, in Luongo

Ajello, Raffaele. 2002. *Il collasso di Astrea. Ambiguità della storiografia giuridica italiana medievale e moderna*. Napoli

Ascheri, Mario. 1989. *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*. Bologna

Ascione, Imma. 1990. *Togati e classe dirigente*, in D'Andrea

Ascione, Imma. 1994. *Il governo della prassi. L'esperienza ministeriale di Francesco D'Andrea*.

Napoli

Badaloni, Nicola. 1961. *Introduzione a G.B. Vico*. Milano

Bassi, Romana. 2004. *Favole vere e severe. Sulla fondazione antropologica del mito nell'opera vichiana*. Battistini, Andrea (pref.). Roma

Battistini, Andrea. 1990. *Note in Vico*

Birocchi, Italo. 2002. *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*. Torino

Birocchi, Italo. 2006. *Introduzione*, in Rapolla

Biscardi, Serafino. 1697. *Juris responsum pro Regio Fisco quo probatur manus mortuas, ob feuda ab ipsis possessa, ad servitia, et quindenniorum solutionem teneri*. Napoli (in Luongo)

Bretone, Mario. 2001. *Finzioni e formule nel diritto romano*. "Materiali per una storia della cultura giuridica". 31: 295-313

Calasso, Francesco. 1965. *Iurisdictio nel diritto comune classico*. «Annali di storia del diritto». 9: 89-110

Comparato, Vittor Ivo. 1964. *Introduzione*, in Grimaldi

Costa, Pietro. 1969. *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*. Milano (rist. 2002)

Cujas, Jacques. 1587. *Observationes et Emendationes*. Köln

D'Andrea, Francesco. 1990. *Avvertimenti ai nipoti*. Ascione, Imma – Ajello, Raffaele (cur.). Napoli

De Luca, Giovanni Battista. 1671. *Theatrum veritatis et iustitiae*. Roma

De Luca, Giovanni Battista. 1673. *Il Dottor volgare*. Roma

De Luca, Giovanni Battista. 2012. *Proemio al Dottor volgare e Difesa della lingua italiana*. Ruggiero, Raffaele (cur.). Torino

De Marini Avonzo, Franca. 2001. *Critica testuale e studio storico del diritto*. Torino

Doria, Paolo Mattia. 1973. *Massime del governo spagnolo a Napoli*. Conti, Vittorio – Galasso, Giuseppe (cur.). Napoli

Ferrary, Jean-Louis. 2005. *Saggio di storia della palingenesi delle Dodici Tavole*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*. Humbert, Michel (cur.). Pavia: 503-558

Galasso, Giuseppe. 1973. *Introduzione*, in Doria

Giannone, Pietro. 1960. *Vita scritta da lui medesimo*. Bertelli, Sergio (cur.). Milano

- Gorla, Gino. 1977. *I Tribunali Supremi degli Stati italiani fra i secc. XVII e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra stati (Disegno storico-comparativo)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, I. Firenze: 445-532
- Grimaldi, Costantino. 1964. *Memorie di un anticurialista del Settecento*. Comparato, Vittor Ivo (cur.). Firenze
- Grimaldi, Costantino. 1999. *Manifesto per la soppressione dei suoi libri*, in Tita 1999: 153-159. *Lettere dal Regno ad Antonio Magliabechi. 1778-79*. Quondam, Amedeo – Rak, Michele (cur.). Napoli
- Grossi, Paolo. 1968. *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*. Padova
- Grossi, Paolo. 1995. *L'ordine giuridico medievale*. Roma-Bari
- Hotman, François. 1574. *Tractatus de verbis feudalibus*, in *Novum lexicon utriusque iuris*, Hyeronimus Verrutius (cur.). Paris
- Lauro, Agostino. 1974. *Il giurisdizionalismo pregiannoneiano nel Regno di Napoli. Problemi e bibliografia (1563-1723)*. Roma
- Lomonaco, Fabrizio. 1990. *Lex regia: diritto, filologia e fides storica nella cultura politico-filosofica dell'Olanda di fine Seicento*. Napoli
- Luongo, Dario. 1993. *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*. Napoli (con una presentazione di Raffaele Ajello)
- Luongo, Dario. 2001. *Vis jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*. Napoli
- Marshall, David. 2004. *La congiura dei principi napoletani di G. Vico*. Napoli nobilissima. Serie V. Annata 5: 105-20
- Marshall, David. 2010. *Vico and the Transformation of Rhetoric in Early Modern Europe*. Cambridge
- Mazzarino, Santo. 1971. *Vico, l'annalistica e il diritto*. Napoli
- Miletti, Marco Nicola. 1998. *Stylus iudicandi. Le raccolte di "decisiones" del Regno di Napoli in età moderna*. Napoli
- Oakley, Francis. 2003. *The Conciliarist Tradition. Constitutionalism in the Catholic Church 1300-1870*. Oxford
- Oldendorp, Johann. 1559. *Opera*. Basel (repr. Aalen, 1966)
- Partner, Peter. 1972. *The Lands of St. Peter: the Papal State in the Middle Ages and the Early Renaissance*. Berkeley
- Piovani, Pietro. 1960. *Ex legislatione philosophia*. *Filosofia*. 11: 228-260 (poi in 1962. *Studi in*

onore di Emilio Betti. Milano: I, 389-428)

Prodi, Paolo. 1982. *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*. Bologna

Rapolla, Francesco. 2006. *De jurisconsulto*. Birocchi, Italo – Fabbricatore, Ersilia (cur.). Bologna

Rossi, Giovanni. 1996. *Duplex est usufructus. Ricerche sulla natura dell'usufrutto nel diritto comune: I. Dai Glossatori a Bartolo, II. Da Bartolo agli inizi dell'Umanesimo giuridico*. Padova

Ruggiero, Raffaele. 2001. *La "volgar tradizione". Prove di critica testuale in Giambattista Vico*. Lecce

Ruggiero, Raffaele. 2010. *Nova scientia tentatur. Introduzione al Diritto universale di Giambattista Vico*. Roma

Ruggiero, Raffaele. 2011. *Napoli nel Settecento, tra periferia e orizzonti europei*, in *La letteratura degli italiani. Centri e periferie*. Cofano, Domenico – Valerio, Sebastiano (cur.). Foggia (atti del congresso AdI 2009): 253-290

Ruggiero, Raffaele. 2012. *Introduzione*, in De Luca

Ruggiero, Raffaele. 2013. *Machiavelli e i penalisti*. «Intersezioni» 33: 5-23

Sbriccoli, Mario. 1974. *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*. Milano

Tierney, Brian. 1982. *Religion, Law and the Growth of Constitutional Thought*. Cambridge

Tita, Massimo. 1999. *Libertà editoriale e inquisizione romana. Costantino Grimaldi e la difesa dei suoi libri*. Frontiera d'Europa. 5: 63-183

Tita, Massimo. 2013. *Costantino Grimaldi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*. Bologna: 1068-69

Torrini, Maurizio. 1980. *Il Cartesio di Giannone*, in Ajello, Raffaele (cur.). *Pietro Giannone e il suo tempo*. Napoli: 418-430

Vallone, Giancarlo. 1999. *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed antico regime. L'area salentina*. Roma

Vallone, Giancarlo. 2009. *L'originarietà dei poteri e la costituzione mista*, in *Studi in onore di Piero Pellegrino*. Napoli: vol. 3, 304-320

Vallone, Giancarlo. 2010. *La costituzione medievale tra Schmitt e Brunner*. «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno». 39: 388-403

Vico, Giambattista. 1974. *Opere giuridiche*. Cristofolini, Paolo – Badaloni, Nicola (cur.). Firenze

Vico, Giambattista. 1990. *Opere*. Battistini, Andrea (cur.). Milano (due voll.)

Vico, Giambattista. 1992. *La congiura dei principi napoletani 1701*. Pandolfi, Claudia (cur.). Napoli (rist. Roma 2013)

Vico, Giambattista. 2004. *Scienza nuova 1730*. Cristofolini, Paolo – Sanna, Manuela (cur.). Napoli

Vico, Giambattista. 2007. *De universi iuris uno principio et fine uno*. Lomonaco, Fabrizio – Tessitore, Fulvio (cur.). Napoli (anastatica del postillato XIII B 63 della Biblioteca nazionale di Napoli, 1720)

Vico, Giambattista. 2013. *Scienza nuova 1744*. Cristofolini, Paolo – Sanna, Manuela (cur.). Roma

Vitolo, Giovanni. 1972. *Il feudalesimo in G. Vico*. Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche. 83: 83-128 (Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli)